



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

C.F./P. IVA 00529840019

Proposta n.: 3447

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO AVVOCATURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1205 / 2026

Oggetto: CORTE D'APPELLO DI TORINO VERTENZA R.G. 487/2025 INCARDINATA A SEGUITO DELLA CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA N. 1211/2021 DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO - R.G. CASS. 12860/2026 - ORD. CASS. N. 2650/2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.168,00 PER IL PAGAMENTO DELL'INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO VERSATO IN FASE DI ISCRIZIONE A RUOLO DELLA VERTENZA.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 01.04.2025 con il quale al Segretario Generale Barbato Dott.ssa Susanna è stato conferito l'incarico di Dirigente della direzione "Segreteria Generale" nell'ambito della quale è inserito il Servizio Advocatura Civica.

Premesso che:

- l'art. 64 della Legge 388/2000 prevedeva in favore dei Comuni un ristoro compensativo, a mezzo di contributi statali, per la perdita di gettito ICI sui fabbricati del gruppo catastale D, ovvero immobili commerciali ed industriali sino ad allora tassati sulla base del valore economico iscritto in bilancio e, quindi, con un imponibile più elevato rispetto a quello calcolato sulla base della rendita catastale autodichiarata;
- per gli anni d'imposta 2001-2009 il Comune di Rivoli presentava, al Ministero dell'Interno dell'Economia e delle Finanze, le certificazioni inerenti il minor gettito ICI per un totale di euro 6.882.281,08;
- con nota del 23.01.2009, il Ministero dell'Interno forniva una propria interpretazione sulle modalità di calcolo del suddetto minor gettito ICI determinando la perdita per il nostro Ente in euro 5.955.137,79, con una differenza di euro 927.143,29 rispetto all'importo certificato dal Comune di Rivoli;
- il Comune di Rivoli, ritenendo che l'importo da esso certificato fosse corretto e dovesse essere oggetto di trasferimento compensativo, in assenza, di riscontro positivo da parte del Ministero dell'Interno e dell'Economia, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 22.05.2018

autorizzava il Sindaco ad agire in giudizio avvalendosi del patrocinio legale dell'avv. Giuseppe Felli specializzato nella materia del contendere ed all'epoca aderente all'Anutel (Associazione Nazionale Uffici Tributarî) cui il Comune era associato;

- in primo grado, la vertenza veniva definita dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 2282 del 02.07.2020, che accertava il diritto del Comune di Rivoli a percepire il trasferimento erariale per minori introiti del gettito ICI, per gli anni di spettanza 2001-2009, per complessivi € 927.143,28, oltre interessi legali decorrenti dal 05.04.2016;
- i Dicasteri soccombenti impugnavano la sentenza di primo grado innanzi la Corte d'Appello di Torino. Anche per il secondo grado di giudizio il Comune di Rivoli si avvaleva del patrocinio dell'avv. Giuseppe Felli ed il giudizio di concludeva con la sentenza n. 1211, pubblicata il 11.11.2021, con la quale la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva riconosciuto il diritto del Comune di Rivoli a percepire il trasferimento erariale per minor gettito ICI nella misura di € 927.143,29;
- la sentenza d'appello veniva gravata avanti la Corte di Cassazione dai Ministeri soccombenti nei primi due gradi di giudizio, nell'ambito del quale il Comune di Rivoli resisteva, avvalendosi del patrocinio del medesimo avv. Giuseppe Felli;
- il giudizio di legittimità (R.G. 12860/2022) veniva definito con l'Ordinanza n. 2650, pubblicata il 04.02.2025, con la quale la Corte di Cassazione cassava la sentenza n. 1211/2021 della Corte d'Appello torinese con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, per la decisione del merito della vertenza in conformità al principio di diritto dalla medesima Corte sancito che, nella sostanza, stabiliva che ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno occorre tenere conto, non solo di quello scaturente da autodichiarazioni provvisorie presentate dai contribuenti nell'anno, ma anche di quello derivante da autodichiarazioni provvisorie presentate negli anni precedenti e non compensato con trasferimenti erariali consolidati;
- il Comune di Rivoli incardinava il giudizio di rinvio avanti la Corte d'Appello di Torino al fine di vedere concretizzata la condanna dei Ministeri al pagamento dei contributi erariali compensativi del minor gettito ICI in quanto, sulla scorta del principio di diritto dettato dalla Corte di legittimità, l'ammontare del contributo erariale spettante al Comune di Rivoli sarebbe ammontato ad € 784.136,86;
- pertanto, con Deliberazione n. 82 del 20.03.2025, la Giunta Comunale autorizzava il Sindaco ad incardinare il giudizio di rinvio avanti la Corte d'Appello di Torino, al fine di ottenere una pronuncia di merito nella vertenza, volta alla condanna dei Ministeri al pagamento, in favore del Comune di Rivoli, del contributo erariale per minor gettito ICI anni 2001-2009, in conformità ai principi di diritto sanciti dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2650/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 364 del 10.04.2025, a firma della scrivente Segretario Generale, veniva conferito all'avv. Giuseppe Felli incarico di patrocinio legale per l'assunzione della difesa tecnica dell'Ente nel giudizio di rinvio. In sede di conferimento dell'incarico il Contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo della vertenza, ai sensi del DPR 115/2002, veniva quantificato in € 512,00 sulla base dello scaglione di valore "indeterminabile";
- il giudizio di rinvio veniva incardinato dall'avv. Felli, a tal fine incaricato dall'Ente e la causa, rubricata al R.G. 487/2025 della Corte d'Appello di Torino, veniva decisa con sentenza n. 1419/2026, pubblicata in data 27.08.2026, con la quale la Corte torinese "*.....Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2650/2025 pubblicata in data 04.02.25,*

- Revoca la dichiarazione di contumacia del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- Condanna il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a

corrispondere al Comune di Rivoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di € 784.136,76 oltre interessi legali dal 05.04.2016 al saldo;

- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.”;

- con comunicazione notificata a mezzo pec in data 25.09.2026 all'avv. Felli, procuratore e difensore del Comune nel giudizio R.G. 487/2025, la Cancelleria della Corte d'Appello di Torino rilevato che *“A seguito della sentenza n. 1419/2026 emessa da questa Corte, con la quale il valore della causa è stato ritenuto determinato in complessivi € 784.136,76, corrispondenti all'importo della domanda risarcitoria, e non già indeterminato come indicato dalla parte all'atto dell'iscrizione a ruolo, è emersa l'insufficienza del contributo unificato versato. Si richiede pertanto il versamento, mediante pagamento telematico, dell'importo di € 1.168,00, a titolo di integrazione del contributo unificato (contributo dovuto: € 1.686,00; contributo già versato: € 518,00), entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione”.*

Ritenuto necessario, al fine di evitare il recupero coattivo delle somme, procedere a versare, nel termine indicato dalla Corte d'Appello di Torino, l'integrazione del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo della causa, nella misura determinata in relazione all'effettivo scaglione di valore della controversia, ai sensi del D.P.R. n. 115/2022 e, quindi, nella misura di ulteriori **€ 1.168,00** (ovvero € 1.686,00 dedotto il contributo già versato di € 518,00), mediante il pagamento dell'avviso di **PagoPa n. 330008744063013229.**

Visti e richiamati:

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 192 del 17.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 con la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

La deliberazione di Giunta Comunale n. 394 del 30.12.2025 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il triennio 2026-2028, con assegnazione ai Dirigenti di quota parte del bilancio (budget) e delle risorse strumentali, ai sensi dell'art. 169 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 e smi.;

La deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 29.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 che, nella sottosezione 2.3 contiene il piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 22/07/2026 con la quale è stata approvata la variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio e contestuale aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;

Il Codice di Comportamento del Comune di Rivoli (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 375 del 22.12.2022;

Il D.lgs. 14.03.2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Dato atto che:

- la sottoscritta ha verificato l'insussistenza di obbligo di astensione, non trovandosi in posizione, neanche potenziale, di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento;
- con l'adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 e smi.,

D E T E R M I N A

1. di impegnare a favore del Ministero della Giustizia, C.F. 80184430587, la spesa di € 1.168,00 a titolo integrazione del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo della causa R.G. 487/2025 della Corte d'Appello di Torino, nella misura determinata in relazione all'effettivo scaglione di valore della controversia, ai sensi del D.P.R. n. 115/2022 e, quindi, nella misura di **€ 1.168,00** (ovvero € 1.686,00 dedotto il contributo già versato di € 518,00);
2. di imputare la spesa di € 1.168,00 al cap 40/32 del PEG 2026-2028, esercizio 2026 imp. n. 1443/2026 con esigibilità esercizio 2026;

3. di dare atto che:

- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa del presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con i flussi di cassa e il pareggio di bilancio;
- in forza di quanto stabilito dall'art. 192, commi 1-quinquies del D.P.R. 115/2002, come modificati dall'art. 13, comma 1, lett. c), n. 1 e n. 2 del D.Lgs 10.10.2022, n. 149, a decorrere dall'1.01.2023, nei procedimenti dinanzi al giudice ordinario, il pagamento del contributo unificato deve avvenire tramite piattaforma tecnologica di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 7.03. 2005, n. 82, e quindi mediante avviso **PagoPa n. 330008744063013229;**
- si provvederà al pagamento della spesa, entro e non oltre il giorno 24.10.2026, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 58 del vigente regolamento comunale di contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 18 del 25.02.2021.

Rivoli, 08/10/2026

Il Dirigente
BARBATO SUSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)